Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 febbraio 1984** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

(374)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1983, n. 844.

Approvazione dello statuto dell'Università degli studi di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590, concernente l'istituzione dell'Università statale degli studi di Brescia;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la proposta formulata dalle autorità accademiche dell'Università statale degli studi di Brescia;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare lo statuto proposto dai suddetti organi accademici ad eccezione della parte concernente le scuole di specializzazione e le scuole dirette a fini speciali sulla quale il Consiglio universitario nazionale non ha ancora espresso parere;

Considerato che con successivo provvedimento si potrà disporre l'approvazione delle norme statutarie non comprese nello statuto annesso al presente decreto, relative al titolo III - scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, e titolo IV - scuole dirette a fini speciali;

Considerato che lo statuto non può derogare al vigente ordinamento didattico universitario e considerato l'obbligo, quindi, di adeguarlo all'ordinamento stesso;

Considerata la necessità di adeguare lo statuto stesso a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dalla citata legge 14 agosto 1982, n. 590;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Università statale degli studi di Brescia, allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1983
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 229

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'Università di Brescia comprende le seguenti facoltà:

facoltà di economia e commercio;
facoltà di ingegneria;
facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Sono organi dell'Università: il rettore, il consiglio di amministrazione, il senato accademico, i presidi, i consigli di facoltà, i consigli di corso di laurea.

Art. 3.

L'Università ha per scopo lo sviluppo e la diffusione del sapere scientifico, mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento e dello studio. L'Università, quale sede primaria di ricerca e formazione scientifica, promuove e coordina le attività di ricerca e didattiche.

Organizza, nell'ambito della propria funzione, corsi, attività integrative e di sviluppo per l'aggiornamento professionale e l'educazione permanente.

Può concordare con altre istituzioni scientifiche e culturali, nazionali e internazionali, nonché con enti pubblici e privati, anche promuovendo la formazione di consorzi ed altre forme associative, iniziative ed attività volte al raggiungimento dei suoi scopi per lo sviluppo della comunità.

Art. 4.

L'autonomia dell'Università è diretta a rendere effettiva la libertà di ricerca e di insegnamento, costituzionalmente garantite.

L'Università organizza ed amministra le proprie attività nell'ambito della legge e secondo lo statuto.

Art. 5.

Lo studente può in qualunque anno di corso passare da uno ad un altro corso di laurea, purché ne faccia domanda nei termini previsti dalla normativa vigente.

Ove nel passaggio chieda di essere iscritto ad un anno di corso successivo al I, il consiglio di facoltà delibera a quale anno debba essere iscritto e quali esami di profitto debba sostenere e consiglia il piano degli studi.

Per gli studenti provenienti da altre Università e per i laureati, la facoltà competente formula, caso per caso, proposte sull'anno a cui lo studente deve essere iscritto e sul numero dei corsi che deve seguire e consiglia il relativo piano di studi.

Art. 6.

Presso l'Università possono essere istituite ai sensi delle vigenti disposizioni anche scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento nonché scuole dirette a fini speciali e possono essere altresì organizzati corsi di cultura e di aggiornamento ed in generale possono concretarsi iniziative atte a migliorare la preparazione degli studenti.

Art. 7.

Gli insegnamenti vengono impartiti sotto forma di lezioni cattedratiche, di esercitazioni pratiche, di seminari e in qualsiasi altra forma che si reputi opportuno per la formazione teorica e pratica dello studente.

Il consiglio di facoltà, all'inizio di ogni anno accademico, sentito il parere del professore ufficiale, stabilisce, per ciascun insegnamento, il numero di ore settimanali, non computando tra esse le ore destinate ad esercitazioni di gabinetto e di laboratorio. Le lezioni, di regola, devono essere tenute in tre giorni distinti della settimana.

Il consiglio di facoltà, se non ancora insediato il consiglio di corso di laurea, in conformità alla normativa vigente predispone un piano di studi tipo sulla base degli insegnamenti attivati e può fornire indicazioni agli studenti ai fini della predisposizione del piano individuale di studio previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

I consigli di facoltà, ai fini di coordinamento, possono indicare ai consigli di corso di laurea criteri generali.

Art. 8.

Il senato accademico può dichiarare non valido il corso che, per impedimenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 9.

Gli esami si svolgono per singole materie. Per gli insegnamenti poliennali è prescritto un unico esame alla fine del corso salvo che non sia disposto diversamente negli ordinamenti delle singole facoltà.

Art. 10.

Gli esami di laurea e di diploma si svolgono, per ciascuna facoltà o scuola, secondo le disposizioni particolari stabilite negli ordinamenti delle relative facoltà o scuole.

Art. 11.

Tutti gli esami sono pubblici.

Art. 12.

Il corso degli studi si conclude con l'esame di laurea che consiste nella discussione di una tesi su un argomento concordato con il professore ufficiale della materia e da lui ufficialmente approvato. L'argomento della tesi e l'elaborato scritto devono essere consegnati alla segreteria di facoltà entro i termini fissati.

Art. 13.

Gli speciali contributi dovuti dagli studenti per esercitazioni o frequenza presso i laboratori di ricerca delle facoltà sono fissati dal consiglio di amministrazione, su proposta delle facoltà sentito il senato accademico.

Art. 14.

I fondi per la ricerca scientifica assegnati all'Università vengono ripartiti dal consiglio di amministrazione tra le facoltà, tenuto conto dei criteri oggettivi suggeriti dal senato accademico, nel rispetto dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 15.

L'Università realizza i propri fini istituzionali mediante le facoltà e i corsi di laurea, le scuole di specializzazione, le scuole dirette a fini speciali, i corsi di perfezionamento, i corsi per i dottorati di ricerca.

Le finalità delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione, dei corsi di perfezionamento e dei dottorati di ricerca sono quelle generali previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 e dagli articoli 68 - 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e quelle specifiche determinate nei singoli provvedimenti istitutivi.

Art. 16.

Per le esigenze scientifiche e didattiche dell'Università è costituito il centro di calcolo interfacoltà che potrà svolgere anche attività di ricerca scientifica e servizio a pagamento per conto terzi, nel rispetto della normativa stabilita dai decreti del Presidente della Repubblica n. 382/80 e n. 371/82.

Il centro di calcolo è disciplinato da un regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentite le facoltà. Detto regolamento dovrà prevedere la nomina di un direttore e di un comitato scientifico, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 371/82.

Art. 17.

Il sistema bibliotecario dell'Università può essere articolato in strutture autonome delle singole facoltà.

La direzione di ciascuna biblioteca è affidata ad un funzionario della carriera delle biblioteche universitarie.

Il direttore della biblioteca è coadiuvato dal personale addetto.

I criteri di acquisizione delle varie pubblicazioni e di utilizzo dei fondi per biblioteche sono stabiliti per ciascuna facoltà da un comitato di docenti di ruolo, designati dal consiglio di facoltà.

L'organizzazione ed il funzionamento della biblioteca sono fissati da un regolamento, proposto dai rispettivi consigli di facoltà ed approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università, nel rispetto della normativa fissata dall'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 371/82.

Art. 18.

Per quanto non espressamente specificato dal presente statuto si rinvia alle norme di legge in vigore.

Art. 19.

L'Università si organizza in dipartimenti a norma dell'art. 82, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e secondo i procedimenti previsti dal titolo III dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Titolo II

ORDINAMENTI SPECIALI DELLE FACOLTÀ

Capo I

Facoltà di economia e commercio

Art. 20.

La facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

Art. 21.

La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 22.

Gli insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
diritto commerciale (biennale);
matematica generale;
matematica finanziaria (biennale);
statistica (biennale);
economia politica (biennale);
diritto del lavoro;
scienza delle finanze e diritto finanziario;
economia e politica agraria;
politica economica e finanziaria;
storia economica;
geografia economica (biennale);
ragioneria generale ed applicata (biennale);
tecnica bancaria e professionale;
tecnica industriale e commerciale;
merceologia;
lingua francese o spagnola (triennale);
lingua inglese o tedesca (triennale).

Insegnamenti complementari:

economia politica (III);
economia e politica del lavoro;
economia e politica industriale;
economia e politica dei trasporti;
politica economica e finanziaria (II);
economia internazionale;
economia regionale;
economia monetaria e creditizia;
problemi dello sviluppo economico;

economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della Comunità europea;
programmazione economica;
economia del turismo;
economia delle fonti di energia;
finanza degli enti locali;
sistemi economici comparati;
economia pubblica;
storia delle dottrine economiche;
storia economica (corso monografico);
storia contemporanea;
sociologia;
sociologia economica;
sociologia industriale e del lavoro;
economia di mercato dei prodotti agricoli;
economia montana e forestale;
geografia applicata;
econometria;
calcolo automatico;
contabilità nazionale;
demografia;
ricerca operativa;
statistica metodologica;
statistica aziendale;
statistica economica;
istituzioni di statistica economica;
teoria delle decisioni e teoria dei giochi;
diritto amministrativo;
diritto pubblico comparato;
diritto bancario della borsa;
diritto fallimentare;
diritto industriale;
diritto internazionale;
diritto penale commerciale;
diritto tributario;
economia aziendale;
ragioneria pubblica;
tecnica delle revisioni di azienda;
finanziamenti d'azienda;
organizzazione aziendale;
tecnica delle ricerche di mercato;
tecnica industriale e commerciale (II);
tecnica degli scambi e cambi con l'estero;
economia e tecnica del credito mobiliare;
programmazione e pianificazione aziendale;
lingua portoghese;
lingua russa;
lingua giapponese;
lingua cinese;
economia sanitaria;
tecnologia dei processi produttivi;
economia urbanistica;
diritto agrario;
economia delle imprese pubbliche.

Gli insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna un colloquio, un esame scritto e un esame orale alla fine del triennio. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti come complementari.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su un tema scelto con l'approvazione del professore ufficiale della materia.

Art. 23.

Presso la facoltà, secondo quanto previsto dal precedente art. 6, possono essere organizzati corsi di cultura e aggiornamento ed in generale possono concretarsi iniziative atte a migliorare la preparazione degli studenti.

Art. 24.

La facoltà di economia e commercio può promuovere in collaborazione con altre facoltà dell'Università e con altre istituzioni corsi ed altre iniziative didattiche e scientifiche nell'interesse della comunità locale.

Art. 25.

La facoltà di economia e commercio ha un'unica biblioteca centrale, la cui direzione scientifica è affidata, ad un professore ordinario nominato ogni tre anni dal consiglio di facoltà.

La biblioteca ha autonomia gestionale secondo il modello organizzativo contabile prefigurato per gli istituti e dispone di personale dei ruoli delle biblioteche e dei servizi generali tecnici ed ausiliari coordinati dal direttore della biblioteca.

I fini, l'organizzazione e il funzionamento della biblioteca sono fissati da un regolamento, approvato dal consiglio di facoltà.

Capo II

Facoltà di medicina e chirurgia

Art. 26.

La facoltà di medicina e chirurgia organizza corsi di studio universitari e post-universitari e conferisce le lauree in:

a) medicina e chirurgia;
b) odontoiatria e protesi dentaria.

Al fine di incentivare la ricerca scientifica e l'aggiornamento, la facoltà può procedere ad accordi e promuovere convenzioni con altre Università o enti, italiani e stranieri.

Corso di laurea in medicina e chirurgia

Art. 27.

E' istituito il corso di laurea in medicina e chirurgia.

Il corso di laurea in medicina e chirurgia prevede gli insegnamenti appresso indicati. Essi sono attivati dal consiglio di facoltà in base alle leggi vigenti ed in relazione alla programmazione scientifica e didattica della facoltà.

Art. 28.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni divisi in tre bienni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 29.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

chimica e propedeutica biochimica;
fisica medica;
biologia e zoologia generale (compresa la genetica e la biologia delle razze);
istologia ed embriologia generale;
anatomia umana normale (biennale - 1° e 2° anno);
chimica biologica;
microbiologia;
fisiologia umana (biennale - al 2° e 3° anno);
patologia generale (biennale - al 2° e 3° anno).

Secondo biennio:

farmacologia;
patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale 3° e 4° anno);
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale - 3° e 4° anno);
anatomia e istologia patologica (biennale - 4° e 5° anno);
clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

clinica medica generale e terapia medica (biennale - 5° e 6° anno);
clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale - 5° e 6° anno);
clinica pediatrica;
clinica ostetrica e ginecologica;
igiene;
medicina legale e delle assicurazioni;
clinica dermosifilopatica (semestrale);
clinica neurologica (semestrale);
clinica oculistica (semestrale);
clinica odontoiatrica (semestrale);
clinica psichiatrica (semestrale);
radiologia (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

clinica ortopedica;
psicologia;
cardiologia;
semeiotica chirurgica;
anatomia chirurgica e corso di operazioni;
immunologia clinica;
biochimica applicata;
istituzioni di patologia generale;
anatomia topografica;
genetica molecolare;
fisiopatologia cardiovascolare;
semeiotica cardiovascolare;
fisiopatologia chirurgica;
micologia;
parassitologia;
virologia applicata all'epidemiologia;
igiene ambientale e del territorio;
igiene degli alimenti;
diagnostica e chirurgia endoscopica;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia sperimentale;
neurochirurgia;
chirurgia maxillo-facciale;
anestesia e rianimazione;
urologia;
patologia ostetrica e ginecologica;
oncologia ginecologica;
puericultura;
radioterapia;
radiobiologia;
neuroradiologia;
anatomia radiologica;
tecnica e diagnostica istopatologica;
ottica fisiopatologica;
semeiotica medica;
gerontologia e geriatria;
terapia medica sistematica;
nefrologia medica;
tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
analisi chimico-cliniche;
psicopatologia generale;
psicosomatica;
psicoterapia;
medicina criminologica e psichiatria forense;
microbiologia applicata;
psicobiologia.

Art. 30.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno due da lui scelti fra i complementari oppure gli esami degli insegnamenti previsti dal piano di studio da lui scelto ed approvato dalla facoltà.

Lo studente è tenuto a frequentare tutte le esercitazioni delle discipline fondamentali che il consiglio di facoltà, su motivata richiesta del titolare dell'insegnamento, abbia dichiarato obbligatorie. Per le esercitazioni delle discipline complementari vale il medesimo criterio stabilito per le discipline fondamentali, limitatamente agli studenti che seguono i relativi corsi.

Per ottenere l'iscrizione al terzo ed al quinto anno, lo studente deve avere superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti fondamentali del primo e del secondo biennio. Il superamento degli esami potrà anche avvenire nell'appello straordinario di febbraio.

Gli esami di fisiologia umana e patologia generale debbono essere superati prima di sostenere quelli di patologia speciale medica, di patologia speciale chirurgica, di farmacologia e di anatomia e istologia patologica.

Per l'insegnamento di anatomia e di istologia patologica è prescritto, alla fine del quarto anno, un colloquio con esito positivo sulle istituzioni e sulla istologia patologica, ed un esame su tutta la materia alla fine del quinto anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami delle discipline del sesto anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di clinica ortopedica tra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica, ostetrica e ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi complessivi presso reparti clinici universitari o ospedalieri riconosciuti idonei a tal fine dal senato accademico su proposta della facoltà, da iniziarsi dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del sesto anno e da compiersi prima di sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 31.

La durata del corso di studi è di cinque anni, suddivisi in un biennio ed un triennio.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti è di venti per anno di corso.

L'accesso al corso di laurea verrà regolato da un esame di ammissione. Il punteggio da attribuire nell'esame in centesimi sarà così ripartito: il 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame del diploma di scuola secondaria superiore ed il 70% sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con tests a scelta multipla da espletare in un unico giorno vertente su nozioni generali relative agli argomenti di biologia generale, chimica, fisica, matematica, secondo i programmi della scuola secondaria superiore.

Art. 32.

Sono insegnamenti fondamentali:

Biennio:

anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
biologia generale applicata agli studi medici;
chimica;
chimica biologica;
farmacologia (semestrale);
fisica medica;
fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
materiali dentari;
microbiologia (semestrale);
odontoiatria conservatrice (triennale - 2°, 3° e 4° anno);
patologia generale.

Triennio:

chirurgia speciale odontostomatologica (biennale - 3° e 4° anno);
istituzioni di anatomia e istologia patologica;
clinica odontostomatologica (biennale - 4° e 5° anno);
medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale - 4° e 5° anno);
paradontologia (biennale - 4° e 5° anno);
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
patologia speciale odontostomatologica;
pedodonzia (semestrale);
protesi dentaria (triennale - 3°, 4° e 5° anno);
radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

chirurgia maxillo-facciale;
dermatologia e venereologia (semestrale);
otorinolaringoiatria (semestrale);
statistica sanitaria.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo *da espletare prima di sostenere i relativi esami.*

Gli allievi, che non conseguono le attestazioni di frequenza, non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Il tirocinio pratico relativo ad ogni insegnamento clinico, deve provedere da parte di componenti dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di:*
Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale	Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico Chimica Chimica biologica Biologia applicata agli studi medici Fisica medica
Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale
Clinica odontostomatologica	Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Istituzioni di anatomia e istologia patologica Patologia speciale odontostomatologica Chirurgia speciale odontostomatologica

Art. 33.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno allo inizio dell'ultimo anno di corso.

Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Per esercitare la professione, i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Capo III

Facoltà di ingegneria

Art. 34.

I titoli di ammissione al corso di laurea in ingegneria sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di laurea in ingegneria meccanica comprende un numero di trenta insegnamenti, divisi in insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti iscritti al corso e insegnamenti da scegliersi entro il gruppo di materie indicate in apposito elenco stabilito nello statuto.

Da tale elenco la facoltà trarrà le materie da attivare che indicherà anno per anno nel manifesto annuale della facoltà. In esso le materie non figureranno isolate, ma raggruppate a costituire indirizzi di specializzazione. Per ciascun indirizzo potranno al massimo essere prescritti sei corsi annuali (od equivalenti).

E' compito del consiglio di facoltà fissare:

la distribuzione degli insegnamenti negli anni di corso (3°, 4° e 5°);

le procedure di esame.

Art. 35.

Gli insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni e di esercitazioni pratiche di calcolo, disegno, progettazione, sperimentazione.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è attestata con le modalità disposte dal consiglio di facoltà.

Art. 36.

Il corso di laurea si articola:

in un biennio propedeutico;

in un triennio di applicazione.

Il biennio propedeutico ha carattere generale di preparazione agli studi di ingegneria.

Art. 37.

Nei primi due anni del corso quinquennale di studi sono obbligatori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, i seguenti insegnamenti:

Primo anno:

analisi matematica I;
geometria I;
fisica I;
chimica;
disegno.

Secondo anno:

analisi matematica II;
meccanica razionale;
fisica II;
metodi di osservazione e misura.

Art. 38.

Insegnamenti del triennio di applicazione:

programmazione dei calcolatori elettronici;
metallurgia;
elementi di macchine con disegno;
chimica applicata;
scienza delle costruzioni;
meccanica applicata alle macchine;
fisica tecnica;
elettrotecnica;
tecnologia meccanica;
idraulica;
macchine;
costruzione di macchine;
impianti meccanici;
economia industriale;
strumentazione elettronica.

Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel piano ufficiale degli studi.

Art. 39.

Gli insegnamenti che la facoltà anno per anno attiverà e indicherà nel manifesto annuale degli studi raggruppati a costituire indirizzi di specializzazione, verranno tratti dai seguenti:

affidabilità, controllo di qualità e manutenzione;
analisi sperimentale delle tensioni;
analisi e misura delle tensioni;
automazione sanitaria;
biomacchine;
automazione e regolazione;
calcolatori elettronici;
calcolatori per il controllo dei processi;
calcolo numerico;
centrali elettriche;
chimica fisica;
chimica metallurgica (e impianti metallurgici);

complementi di macchine;
complementi di programmazione;
complementi di calcolatrici;
controlli automatici;
controllo dei processi;
controllo numerico delle macchine utensili;
controllo statistico della qualità;
corrosione e protezione dei materiali metallici;
costruzione di macchine II;
costruzioni in acciaio;
criteri di impiego delle macchine utensili;
dinamica e vibrazioni delle macchine;
disegno di macchine;
disegno II;
economia delle fonti di energia;
elettronica applicata;
elettronica industriale;
elettrotermia ed elettrometallurgia;
ergotecnica;
fisica III;
generatori di potenza meccanica;
fisica dello stato solido;
gestione della produzione industriale;
impiego industriale dell'energia;
lavorazione per deformazione plastica;
logistica industriale;
macchinari per l'edilizia;
macchine II;
macchine per la lavorazione dei metalli;
metodi matematici per l'ingegneria;
topografia;
metodologie di programmazione;
misure elettriche;
misure meccaniche e termiche;
motori alternativi;
optoelettronica;
organizzazione del lavoro;
princìpi di ingegneria ambientale;
problemi speciali di meccanica;
progetto di macchine utensili;
progetto di strutture meccaniche;
progetto di turbomacchine;
regolazione delle macchine e degli impianti meccanici;
robotica;
robotica industriale;
scienza dei metalli;
scienza delle costruzioni II;
segnali, rumore e misura;
siderurgia (e impianti siderurgici);
sistemi informativi aziendali;
sistemi oleodinamici e pneumatici;
statistica e calcolo delle probabilità;
strumentazione automatica per misure industriali;
struttura dei materiali macromolecolari;
tecnica delle costruzioni;
tecnologie chimiche delle materie plastiche, delle vernici e dei rivestimenti organici anticorrosivi;
tecnologie industriali;
tecnologie meccaniche II;
tecnologie speciali;
teoria della plasticità;
teoria e pratica delle misure;
termofluidodinamica;
termotecnica;
energetica;
ingegneria dei materiali;
generatori di vapore;
centrali di energia;
teoria delle reti di distribuzione di energia;
princìpi e applicazioni dei laser;
teoria dei sistemi;
chimica organica;
complementi di chimica generale inorganica;
materiali metallici;
chimica macro-molecolare;
ingegneria dei materiali macro-molecolari;
scienza dei materiali;
processi chimici fondamentali;
sicurezza del lavoro;
tecniche organizzative;
complementi di algebra e geometria.

Art. 40.

Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: analisi matematica I, geometria I, fisica I, chimica.

Al termine del secondo anno di corso, lo studente, per essere iscritto al terzo anno, oltre che essere in possesso delle attestazioni di frequenza di tutte le discipline previste per il primo e secondo anno, dovrà aver superato i relativi esami, fatta eccezione degli insegnamenti aggiunti ai sensi del comma terzo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 53/1960. Lo studente tuttavia che sia in debito, oltreché degli esami per i detti insegnamenti aggiunti, anche di un solo esame, a sua scelta, del secondo anno di corso, potrà ugualmente essere iscritto al terzo anno, con l'obbligo di superare tale esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione.

I due esami di fisica comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni.

Art. 41.

Gli esami di profitto possono avere forma orale o scritta o mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione ed il controllo degli insegnanti.

Art. 42.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato tutti gli esami degli insegnamenti obbligatori prescritti e quelli da lui scelti secondo le norme indicate nello statuto.

Lo studente deve presentare all'esame tesi, progetti o altri elaborati attinenti alle materie del corso, svolti sotto il controllo degli insegnanti di tali materie, con le modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di detti elaborati, estesa in modo da accertare le conoscenze del candidato nelle materie fondamentali ed in quelle speciali attinenti all'indirizzo di specializzazione da lui seguito.

Il consiglio di facoltà può anche disporre un accertamento della preparazione dello studente prima della laurea. Tale accertamento non ha carattere eliminatorio.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1984.

Determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, dovuto dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, in base al quale le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono tenute, a decorrere dall'anno 1982, a versare annualmente e direttamente allo Stato un contributo — da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni — sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni ed agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale, nei confronti delle imprese stesse, dei responsabili o delle imprese designate a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Tenuto conto dei costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale per l'assistenza fruita dagli aventi diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nonché delle azioni di rivalsa esercitate dalle regioni e dagli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al predetto Servizio sanitario nazionale nei confronti degli assicuratori, dei responsabili e delle imprese designate a norma del citato art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate a danneggiati dalla circolazione dei veicoli e nei natanti;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 23 gennaio 1984 con i quali è stata determinata per gli anni 1982, 1983 e 1984 l'aliquota per gli oneri di gestione di cui occorre depurare i premi ai fini dell'applicazione dei contributi, commisurati ai premi, posti a carico delle imprese di assicurazione;

Sentita l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) quale organizzazione sindacale delle imprese di assicurazione più rappresentativa sul piano nazionale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è stabilito per gli anni 1982 e 1983 nella misura del 4,10% e per l'anno 1984 nella misura del 4,45% dei premi incassati in ognuno dei predetti anni dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.

Le aliquote di cui al primo comma si applicano sui premi incassati, escluse le tasse e le imposte, depurati degli oneri di gestione determinati per ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 2.

Le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti devono presentare, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la denuncia dei premi relativi alle predette assicurazioni incassati nell'anno 1982. Sulla base della predetta denuncia ed applicando l'aliquota stabilita per l'anno 1982 all'art. 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro i trenta giorni successivi, alla determinazione per ciascuna impresa del contributo dovuto per il predetto anno.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica a ciascuna impresa, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ed alle ragionerie provinciali dello Stato nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede legale, l'ammontare del contributo dovuto.

Le imprese provvedono al pagamento del contributo dovuto per il cinquanta per cento entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma e per il residuo cinquanta per cento entro i novanta giorni successivi. Il pagamento è effettuato presso la competente ragioneria provinciale dello Stato.

Art. 3.

Le imprese che hanno pagato alle regioni o ad altri enti somme per prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale erogate nel corso dell'anno 1982 possono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente alla denuncia dei premi ed accessori incassati nello stesso anno per le assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'ammontare dei pagamenti effettuati corredati dalla necessaria documentazione.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel determinare l'ammontare del contributo tiene conto di quanto pagato da ciascuna impresa per le prestazioni di cui al primo comma.

Art. 4.

Le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, entro il 31 maggio 1984, debbono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la denunzia dei premi e degli accessori incassati nell'anno 1983 per le predette assicurazioni.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base della denunzia di cui al primo comma, procede per ciascuna impresa alla determinazione in via definitiva del contributo dovuto per l'anno 1983 ed alla determinazione in via provvisoria del contributo dovuto per l'anno 1984, applicando le aliquote stabilite, rispettivamente, per detti anni al precedente art. 1.

Le imprese di assicurazione autorizzate nel corso dell'anno 1984 all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, entro un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di autorizzazione, debbono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una denunzia dei premi che si presume possano essere incassati nel corso dello stesso anno per le predette assicurazioni, in conformità alle indicazioni del programma di attività di cui all'art. 12 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Sulla base della denunzia di cui al comma precedente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede alla determinazione in via provvisoria del contributo dovuto per l'anno in corso, il cui ammontare deve essere corrisposto con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 5.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato comunica a ciascuna impresa, al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, ed alle ragionerie provinciali dello Stato, nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede legale, l'ammontare del contributo dovuto in via definitiva per l'anno 1983 ed in via provvisoria per l'anno 1984.

Art. 6.

Il pagamento del contributo dovuto per l'anno 1983 deve essere effettuato per il cinquanta per cento entro la fine del mese di luglio 1984 e per il residuo cinquanta per cento entro la fine del mese di ottobre 1984. Il pagamento è effettuato presso la ragioneria provinciale dello Stato nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede legale.

Art. 7.

Le imprese di assicurazione provvedono al pagamento del contributo dovuto in via provvisoria per l'anno 1984 in quattro rate trimestrali uguali, scadenti alla fine dei mesi di luglio ed ottobre dell'anno 1984 ed alla fine dei mesi di gennaio ed aprile dell'anno 1985.

Le eventuali differenze risultanti a debito od a credito di ciascuna impresa a seguito della determinazione definitiva del contributo eseguita sulla base della denuncia dei premi incassati nell'anno 1984, da presentarsi entro il 31 maggio 1985, sono conteggiate sulla prima rata del contributo dovuto per l'anno 1985.

Il pagamento del contributo è effettuato presso la ragioneria provinciale dello Stato nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede legale.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO — GORIA — DEGAN

(527)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 gennaio 1984.

Proroga, limitatamente ai misuratori di benzina normale, del termine fissato dall'art. 3 del decreto ministeriale 29 luglio 1983, per l'adeguamento dei misuratori di carburanti non associati ad apparecchiature ausiliarie di prepagamento, di post-pagamento, per la stampa degli importi da pagare o con funzioni analoghe, alle disposizioni fissate dal decreto ministeriale 14 gennaio 1983, e sue successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modifiche, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1983, numero 340173 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1983), recante disposizioni sui misuratori di carburanti muniti di testata contometrica, modificato dal decreto ministeriale 29 luglio 1983, n. 342422 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 13 agosto 1983;

Considerato che l'adeguamento alle nuove disposizioni di tutti i misuratori non associati ad apparecchiature ausiliarie non potrà essere effettuato entro la data del 31 gennaio 1984 fissata dal precitato decreto ministeriale 29 luglio 1983, n. 342422, in relazione alle difficoltà di approvvigionamento di componenti indispensabili per l'adeguamento medesimo;

Ritenuta la necessità di prorogare il predetto termine, escludendo tuttavia dalla proroga i misuratori di carburanti di più largo consumo;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 31 gennaio 1984 indicato dall'art. 3 del decreto ministeriale 29 luglio 1983, n. 342422, richiamato nelle premesse, per l'adeguamento dei misuratori di carburanti non associati ad apparecchiature ausiliarie di prepagamento, di post-pagamento, per la stampa degli importi da pagare o con funzioni analoghe, alle disposizioni fissate dal decreto ministeriale 14 gennaio 1983, n. 340173, e sue successive modifiche, parimenti citato nelle premesse, è prorogato al 31 gennaio 1985 limitatamente ai misuratori di benzina normale.

Art. 2.

Gli ispettori metrici sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 gennaio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(602)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 dicembre 1983.

Misure transitorie per la commercializzazione del « Vino nobile di Montepulciano » vendemmia 1981.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del « Vino nobile di Montepulciano » e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 17 gennaio 1983, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del « Vino nobile di Montepulciano » della vendemmia 1980 e precedenti;

Considerato che allo stato attuale sono in corso di definizione gli adempimenti di natura tecnico-amministrativa la cui mancata realizzazione ha determinato l'esigenza dell'emanazione del sopra citato decreto ministeriale 7 dicembre 1982;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di consentire la prosecuzione della commercializzazione del vino di cui trattasi con riguardo a quello derivante dalla vendemmia 1980 e precedenti ed a quello derivante dalla vendemmia 1981 che alla data del 31 ottobre 1983 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di avvalersi anche per la corrente vendemmia 1983-84 del servizio assicurato nella precedente vendemmia 1982-83 dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena;

Decreta:

Articolo unico

Fino al 31 ottobre 1984 il « Vino nobile di Montepulciano » derivante dalla vendemmia 1980 e precedenti e quello derivante dalla vendemmia 1981 che alla data del 1° novembre 1983 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento potranno essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 7 dicembre 1982 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ZITO

(568)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Alfa-Beta-Gamma-Delta/Tex S.p.a. di Bitti (Nuoro), è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ceramica di Cunardo di Coronetti Guido, con sede in Cunardo (Varese), è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ceramica di Cunardo di Coronetti Guido, con sede in Cunardo (Varese), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bustese industrie riunite, sede e stabilimento in Olgiate Olona (Varese), è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla De Vizia Transfer, in Piedimonte San Germano (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 novembre 1980 al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 3 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla De Vizia Transfer, in Piedimonte San Germano (Frosinone), è prolungata al 23 agosto 1981. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 4 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla De Vizia Transfer, in Piedimonte San Germano (Frosinone), è prolungata al 22 novembre 1981. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Folonari A.C.V., con sede legale in Persico Desimo (Cremona) e stabilimento in Scafati (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 febbraio 1982 al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Folonari A.C.V., con sede legale in Persico Dosimo (Cremona) e stabilimento in Scafati (Salerno), è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giudici cellofane, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giudici cellofane, con sede e stabilimento in Rho (Milano), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio, con sede in Pordenone e stabilimento «San Giorgio» a Genova, è prolungata al 30 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro, in Cagliari, è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Licana sud di Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazoini di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli cotone, stabilimento di Rovereto, è prolungata al 16 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Stabilimenti poligrafici Cassino, con sede in Villa S. Lucia (Cassino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1980 al 1° aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla R.G.C.E. - Costruzioni elettromeccaniche di Giovanni Rescigno, con stabilimento in Melito di Napoli (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 giugno 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta R.G.C.E. - Costruzioni elettromeccaniche di Giovanni Rescigno, con stabilimento in Melito di Napoli (Napoli), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla R.G.C.E. - Costruzioni elettromeccaniche di Giovanni Rescigno, con stabilimento in Melito di Napoli (Napoli), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Triulzi, sede e stabilimento in Novate Milanese (Milano), è prolungata al 28 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Triulzi, sede e stabilimento in Novate Milanese (Milano), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat veicoli industriali, con sede in Torino, stabilimenti, uffici e centri commerciali in tutta Italia, è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Calzaturificio Apice di Rontani, in Massarosa (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 dicembre 1981 al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Manifatture Galli, sede di Como e stabilimento in Lenno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 marzo 1982 al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Galli, sede di Como e stabilimento in Lenno, è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flash, con sede in Nogara (Verona), è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mainetti, con sede e stabilimento in Castelgomberto (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di'ntegrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Zanniello, officina meccanica e fonderie di Napoli, è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Zanniello, officina meccanica e fonderie di Napoli, è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gencord, sede in Assemini (Cagliari), località Macchiareddu Grogastu, è prolungata al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(355)

Determinazione della retribuzione convenzionale per i volontari in servizio civile nei Paesi in via di sviluppo

Con decreto 24 gennaio 1984 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro, la retribuzione convenzionale mensile ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 33 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, per il personale in servizio di volontariato civile è determinata nelle seguenti misure:

dal 1° marzo al 31 dicembre 1979	L. 320.000
per l'anno 1980	» 360.000
per l'anno 1981	» 420.000
per l'anno 1982	» 500.000
per l'anno 1983	» 570.000

Detta retribuzione convenzionale è aumentata annualmente della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

(554)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Verdi Trulli a r.l., in Roma, costituita per rogito Casini in data 6 novembre 1968, rep. 46128, reg. soc. 338268;

2) società cooperativa di produzione e lavoro C.L.U.A.C. Cooperativa libraria universitaria per l'alternativa culturale a r.l., in Roma, costituita per rogito Selva in data 23 dicembre 1975, rep. 1278, reg. soc. 1813/76;

3) società cooperativa edilizia Vallombrosa 1973 a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 7 febbraio 1973, rep. 29663, reg. soc. 955/73;

4) società cooperativa di produzione e lavoro Ecostudi a r.l., in Roma, costituita per rogito Staderini in data 22 gennaio 1973, rep. 794224, reg. soc. 1144/73;

5) società cooperativa edilizia Horti Poli a r.l., in Roma, costituita per rogito Varcasia in data 27 aprile 1972, rep. 52510, reg. soc. 1748/72;

6) società cooperativa edilizia Habitat a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 21 novembre 1968, rep. 45049 reg. soc. 43/69;

7) società cooperativa di produzione e lavoro Lazio Teleradio a r.l., in Roma, costituita per rogito Squillaci in data 6 maggio 1977, rep. 200209, reg. soc. 2894/77;

8) società cooperativa edilizia Nova a r.l., in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 14 ottobre 1964, rep. 13236, reg. soc. 540;

9) società cooperativa edilizia Lago Vittoria a r.l., in Roma, costituita per rogito Lombardi coadiutore di Cavallaro in data 16 gennaio 1971, rep. 183642, reg. soc. 274;

10) società cooperativa di produzione e lavoro Super Music 2000 a r.l., in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 21 febbraio 1978, rep. 30014, reg. soc. 1241/78;

11) società cooperativa edilizia Ardita 1969 a r.l., in Roma, costituita per rogito Guglielmi in data 13 maggio 1969, repertorio 478/265, reg. soc. 1887/69;

12) società cooperativa mista Edificatrice progresso sociale a r.l., in Roma, costituita per rogito Lombardo coadiutore di Campanini in data 19 febbraio 1976, rep. 23798, registro soc. 1658/76;

13) società cooperativa edilizia Salus 71 a r.l., in Roma, costituita per rogito Pompili in data 24 marzo 1971, rep. 38612, reg. soc. 1004/71;

14) società cooperativa edilizia Acero Bianco a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 18 luglio 1973, rep. 66647, reg. soc. 4279/73;

15) società cooperativa edilizia La Luna 71 a r.l., in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 12 febbraio 1974, repertorio 342608, reg. soc. 585/71;

16) società cooperativa edilizia La Creta a r.l., in Roma, costituita per rogito Capparella in data 27 gennaio 1971, repertorio 151259, reg. soc. 999/71;

17) società cooperativa edilizia Il Bersagliere 14 a r.l., in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 1° dicembre 1968, rep. 74427, reg. soc. 2464/68;

18) società cooperativa edilizia Aremac 71 a r.l., in Roma, costituita per rogito Pompili in data 2 aprile 1971, rep. 28658, reg. soc. 1208/71;

19) società cooperativa edilizia Autovox trentaduesima a r.l., in Roma, costituita per rogito Galiani in data 24 settembre 1971, rep. 25105, reg. soc. 892/72;

20) società cooperativa edilizia Anagni prima a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 6 agosto 1973, rep. 60284, reg. soc. 3601;

21) società cooperativa di produzione e lavoro La Romanella a r.l., in Roma, costituita per rogito Di Fabio in data 10 marzo 1971, rep. 5897/1746, reg. soc. 952/71;

22) società cooperativa edilizia Le Duc Tho a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 2 marzo 1973, rep. 56944, reg. soc. 2211/73;

23) società cooperativa edilizia Ponderosa 73 a r.l., in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 15 febbraio 1973, rep. 12924, reg. soc. 1512/73;

24) società cooperativa di produzione e lavoro Cartoons C.I.A.C. - Cinematografica cooperativa italiana cinema d'animazione a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 3 luglio 1973, rep. 59972, reg. soc. 3041/73;

25) società cooperativa edilizia Domus 81 a r.l., in Roma, costituita per rogito Fanfani coadiutore di Bartolucci in data 24 ottobre 1980, rep. 2644, reg. soc. 5783/80.

(555)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Corso dei cambi del 31 gennaio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1714,250	1714,250	1714 —	1714,250	1714,25	1714,25	1714,250	1714,250	1714,250	1714,25
Marco germanico	609,180	609,180	609,25	609,180	609,50	609,16	609,150	609,180	609,180	609,18
Franco francese	199,150	199,150	199,08	199,150	199,20	199,16	199,180	199,150	199,150	199,15
Fiorino olandese	541,150	541,150	541,05	541,150	541,50	541,10	541,050	541,150	541,150	541,15
Franco belga	29,814	29,814	29,80	29,814	29,85	29,81	29,814	29,814	29,814	29,81
Lira sterlina	2405,500	2405,500	2405 —	2405,500	2409,25	2405,90	2406,300	2405,500	2405,500	2405,50
Lira irlandese	1883,800	1883,800	1884 —	1883,800	1885,50	1883,75	1883,500	1883,800	1883,800	—
Corona danese	158,060	158,060	168,10	158,060	168 —	168,06	168,060	158,060	158,060	168,05
E.C.U.	1374,160	1374,160	—	1374,160	1375,25	1374,16	1374,160	1374,160	1374,160	1374,16
Dollaro canadese	1373 —	1373 —	1374 —	1373 —	—	1372,77	1372,550	1373 —	1373 —	1373 —
Yen giapponese	7,310	7,310	7,32	7,310	7,325	7,31	7,311	7,310	7,310	7,31
Franco svizzero	763,900	763,900	764,25	763,900	765 —	763,90	763,900	763,900	763,900	763,90
Scellino austriaco	86,430	86,430	86,45	86,430	86,50	86,44	86,455	86,430	86,430	86,43
Corona norvegese	217,710	217,710	217,90	217,710	219,50	217,70	217,700	217,710	217,710	217,70
Corona svedese	209,540	209,540	209,70	209,540	210,10	209,54	209,550	209,540	209,540	209,55
FIM	288,350	288,350	288,50	288,350	288,84	288,42	288,500	288,350	288,350	—
Escudo portoghese	12,440	12,440	12,53	12,440	12,60	12,47	12,500	12,440	12,440	12,45
Peseta spagnola	10,790	10,790	10,81	10,790	10,80	10,69	10,796	10,790	10,790	10,79

Media dei titoli del 31 gennaio 1984

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	40,900
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	92,650
» 6% » » 1970-85	91,750
» 6% » » 1971-86	86,400
» 6% » » 1972-87	81,350
» 9% » » 1975-90	81,550
» 9% » » 1976-91	79,100
» 10% » » 1977-92	83,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	81,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,950
» » » 1-4-1981/86 16%	99,300
» » » 1-6-1981/86 16%	99,550
» » » 1-8-1982/84 19%	100,550
» » » Ind. 1- 3-1981/84	99,950
» » » » 1- 4-1981/84	100,350
» » » » 1- 6-1981/84	99,950
» » » » 1- 3-1982/84	99,975
» » » » 1- 5-1982/84	99,975
» » » » 1- 6-1982/84	100 —
» » » » 1- 7-1982/84	100,075
» » » » 1- 8-1982/84	100,100
» » » » 1- 9-1982/84	99,950
» » » » 1-10-1982/84	99,950
» » » » 1-11-1982/84	99,925
» » » » 1-12-1982/84	100 —
» » » » 1- 1-1983/85	99,925
» » » » 1- 2-1983/85	100,100
» » » » 1- 3-1983/85	99,925
» » » » 1- 4-1983/85	99,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/85	99,800
» » » » 1- 6-1983/85	99,750
» » » » 1- 1-1982/86	100,650
» » » » 1- 3-1982/86	100,375
» » » » 1- 5-1982/86	100,175
» » » » 1- 6-1982/86	100,200
» » » » 1- 7-1982/86	100,450
» » » » 1- 8-1982/86	100,450
» » » » 1- 9-1982/86	100,050
» » » » 1-10-1982/86	99,950
» » » » 1-11-1982/86	100,075
» » » » 1-12-1982/86	100,075
» » » » 1- 7-1983/86	99,050
» » » » 1- 1-1983/87	100,100
» » » » 1- 2-1983/87	100,375
» » » » 1- 3-1983/87	100,050
» » » » 1- 4-1983/87	99,900
» » » » 1- 5-1983/87	99,800
» » » » 1- 6-1983/87	99,875
» » » » 1- 7-1983/88	99,725
Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 4-1984	99,450
» » » 18% 1- 4-1984	100,125
» » » 12% 1-10-1984	97,775
» » » 18% 1- 1-1985	101,475
» » » 17% 1- 5-1985	100,975
» » » 17% 1- 7-1985	101 —
» » Nov. 12% 1-10-1987	91,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,900
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 gennaio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1714,250
Marco germanico	609,165
Franco francese	199,165
Fiorino olandese	541,100
Franco belga	29,814
Lira sterlina	2405,900
Lira irlandese	1883,650
Corona danese	163,060
E.C.U.	1374,160
Dollaro canadese	1372,775
Yen giapponese	7,310
Franco svizzero	763,900
Scellino austriaco	86,442
Corona norvegese	217,705
Corona svedese	209,545
FIM	288,425
Escudo portoghese	12,470
Peseta spagnola	10,793

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ulteriore rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 le elezioni dei rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, già fissate per i giorni 20 e 21 novembre 1983 con decreto ministeriale 28 luglio 1983 e rinviate ai giorni 15 e 16 gennaio 1984 con decreto ministeriale 18 novembre 1983, sono state ulteriormente rinviate ai giorni 20 e 21 maggio 1984.

(532)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione temporanea dell'autorizzazione alla produzione di presidi sanitari nello stabilimento di Lana d'Adige dell'impresa J. e A. Margesin S.p.a.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1984 è stata sospesa temporaneamente, con effetto immediato, l'autorizzazione a produrre presidi sanitari sotto forma di liquidi, granulari e polveri, delle quattro classi tossicologiche, rilasciata all'impresa J. e A. Margesin S.p.a., in Lana d'Adige (Bolzano), via S. Floriano, 3, nel proprio stabilimento, ubicato in Lana d'Adige, con i decreti ministeriali 7 luglio 1975 e 19 giugno 1980.

(531)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di vitellone di prima qualità

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 42 del 6 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 9 ottobre 1982, si comunica che la media dei prezzi praticati sui mercati all'ingrosso di Firenze, Modena, Chivasso, Forlì, Cremona, Milano e Roma, rilevati nell'ultima settimana di dicembre 1983, è risultata pari a 6.184 L./kg. IVA compresa.

Pertanto, tenuto conto di quanto stabilito al punto 2) del citato provvedimento, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di vitellone di prima qualità rimangono invariati:

fettine del posteriore	L./kg. 13.390
punta di petto senz'osso	» 6.970

(585)

Errata-corrige al provvedimento n. 8 del 24 febbraio 1983, concernente: « Prezzi delle specialità medicinali ». (Provvedimento pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 2 del 3 gennaio 1984).

Nell'allegato C2/N.R. al provvedimento citato in epigrafe, alla pagina 24 della *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, gli ultimi quattro righi sono sostituiti dai seguenti:

	Numero di registrazione	Prezzo
Target - Lisapharma	—	—
14 cpr 100 + 25 mg	25089	8.410
21 cpr 100 + 25 mg	25089	12.035
28 cpr 100 + 25 mg	25089	15.565

(538)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione 22 dicembre 1983, n. 6393, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative:

1) « La Fruttiviticola Friulana - soc. coop. a r.l. », con sede a Spilimbergo, costituita il 4 dicembre 1964 per rogito notaio dott. Marzona Cesare di Spilimbergo;

2) « Cooperativa agricola S. Martino a r.l. », con sede a S. Vito al Tagliamento, costituita il 27 giugno 1970 per rogito notaio dott. Garlatti Alberico di S. Vito al Tagliamento;

3) « Latteria sociale cooperativa di Fiume Veneto - soc. coop. a r.l. », con sede a Fiume Veneto, costituita il 19 dicembre 1972 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile;

4) « Latteria sociale turnaria di Stevenà » soc. coop. a r.l., con sede a Stevenà di Caneva, costituita il 6 dicembre 1972 per rogito notaio dott. Ferruccio Sartori di Pordenone;

5) « Cooperativa fra allevatori produttori agricoli (C.A.P.A.) » soc. coop. a r.l., con sede a Campagna di Maniago, costituita il 23 gennaio 1976 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile;

6) « Cooperativa agricola La Frattina - soc. coop. a r.l. », con sede a Pravisdomini, costituita il 2 agosto 1977 per rogito notaio dott. Giuseppe Salice di Pordenone;

7) « Cooperativa per l'agricoltura e l'ambiente - soc. coop. a r.l. », con sede a Preone, costituita il 9 giugno 1981 per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo.

Con deliberazione 22 dicembre 1983, n. 6538, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative:

1) « Società cooperativa edilizia Diper a r.l. », con sede a Trieste, costituita il 31 ottobre 1975 per rogito notaio dottor Umberto Cavallini di Trieste;

2) « Cooperativa edilizia Albatros - soc. coop. a r.l. », con sede a Pordenone, costituita il 16 settembre 1980 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone;

3) « Cooperativa edilizia Pasch - soc. coop. a r.l. », con sede a Cordenons, costituita il 10 settembre 1980 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone;

4) « Cooperativa edificatrice Sirio - soc. coop. a r.l. », con sede a Trieste, costituita il 4 gennaio 1980 per rogito notaio dott. Fulvio dei Rossi di Trieste;

5) « Cooperativa edilizia "Rinascita" - soc. coop. a r.l. », con sede a Tramonti di Sotto, costituita il 7 dicembre 1977 per rogito notaio dott. Cesare Marzona di Spilimbergo;

6) « Campo Sacro » soc. coop. a r.l. edificatrice, con sede a Trieste, costituita il 5 maggio 1975 per rogito notaio dottor Mario Froglia di Trieste;

7) « Latteria sociale di Casasola di Majano - soc. coop. a r.l. », con sede a Casasola di Majano, costituita il 6 aprile 1974 per rogito notaio dott. Nicolò Mareschi di S. Daniele del Friuli;

8) « Cooperativa edilizia Tapogliano » soc. coop. a r.l., con sede a Tapogliano, costituita il 9 luglio 1973 per rogito notaio dott. Renato Pirolo di Cervignano del Friuli;

9) « Latteria sociale di Cimpello - soc. coop. a r.l. », con sede a Cimpello di Fiume Veneto, costituita l'11 dicembre 1972 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile;

10) « Golden di San Quirino - soc. coop. a r.l. », con sede a San Quirino, costituita il 17 agosto 1973 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile;

11) « Cooperativa agricola apicoltori Destra Tagliamento » soc. coop. a r.l., con sede a Sequals, costituita il 2 dicembre 1967 per rogito notaio dott. Cesare Marzona di Spilimbergo.

(305)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio delle prove scritte del concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1984, registro n. 1 Difesa, foglio n. 102, le prove scritte d'esame del concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, stabilite nel bando di concorso per i giorni 28 e 29 dicembre 1983, sono state rinviate ai giorni 8 e 9 febbraio 1984, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

(575)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nella provincia di Messina

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 11 ottobre 1978 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Messina;

Visto il decreto ministeriale in data 24 novembre 1979 modificato parzialmente con successivo decreto del 7 novembre 1983, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Messina, nell'ordine appresso indicato:

1) Marchese Francesco	punti	120,6078	su 150
2) Mangiaterra Giuseppe . . .	»	111,113	»
3) Raimondo Vincenzo	»	110,2654	»
4) Rava Beniamino	»	108,173	»
5) D'Amico Luigi	»	106,416	»
6) Boianelli Fernando	»	105,740	»
7) Sevieri Enzo	»	105,2442	»
8) Compagnucci Carlo Filippo . .	»	104,0754	»
9) De Angelis Vittorio	»	103,353	»
10) Mignone Pasquale	»	103,347	»
11) Mongiovì Michele	»	102,936	»
12) Orlando Zon Italo	»	100,4359	»
13) Ghisu Elio	»	99,4152	»
14) Lucà Rosario	»	95,5679	»
15) Rotella Mario	»	88,8023	»
16) Lazzano Giuseppe	»	85,4227	»
17) Mangiameli Sebastiano . . .	»	78,7072	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(577)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 33 del 2 febbraio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a otto posti di impiegato di prima categoria, riservato ai diplomati in maturità classica o scientifica e titoli equipollenti.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227